# SEMINARIO AGGIORNAMENTO AFFILIATI FIV-FIC-FICK

# Legge 398/91 - Proventi connessi all'attività istituzionale

| Tipologia | Imponibile IRES | Imponibile IVA |
|---|---|---|
| Somministrazione alimenti e bevande effettuate nel contesto dello svolgimento attività sportiva | 3% | 50% |
| Vendita materiali sportivi | 3% | 50% |
| Sponsorizzazione | 3% | 50% |
| Cene sociali (per raccolta fondi) | 3% | 50% |
| Fitto Campi di gioco | 3% | ESENZIONE |
| Altri servizi direttamente connessi (utilizzo spogliatoi, armadietti, etc.) | 3% | ESENZIONE |

## Correlazione Art. 148, comma 3, TUIR e L. 398/91
## Se rivolta a favore dei soci, associati, tesserati del medesimo organismo affiliante (FSN, DSA, EPS)

| | ASD | | SSD | |
|---|---|---|---|---|
| Tipologia | IRES | Imp. IVA | Imp. IRES | Imp. IVA |
| Somministrazione alimenti e bevande | SI | SI | SI | SI |
| Vendita materiali sportivi | SI | SI | SI | SI |
| Sponsorizzazione | SI | SI | SI | SI |
| Cene sociali (per raccolta fondi) | NO | NO | NO | ESENZIONE |
| Fitto Campi di gioco | NO | NO | NO | ESENZIONE |
| Altri servizi direttamente connessi (utilizzo spogliatoi, armadietti, etc.) | NO | NO | NO | ESENZIONE |

# Il Lavoro Sportivo

# Lavoro sportivo: D.Lgs 36/21 artt.25-38

La disciplina del Lavoro sportivo è stata profondamente innovata dal D.Lgs. 36/2021 le cui disposizioni si applicano:

- Senza distinzioni di genere
- Sia al settore Professionistico che dilettantistico;
- In tutti i casi in cui si eserciti un'attività sportiva verso un corrispettivo (verso un soggetto dell'ordinamento sportivo).

# Lavoro sportivo: le mansioni

Per poter essere considerata lavoro sportivo, è necessario che l'attività svolta dal lavoratore rientri tra le mansioni comprese nell'elenco approvato dal Ministero dello sport (DPCM 22 gennaio 2024 e DPCM 16 giugno 2024).

In particolare, sono mansioni riconosciute:

- **Allenatore**
- **Istruttore**
- **Direttore**
- **Tecnico**
- **Direttore Sportivo**
- **Preparatore Atletico**
- **Direttore di Gara**
- **Altre Mansioni:** Attività rientranti tra quelle previste dai regolamenti tecnici di FSN e DSA necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive.

Sono escluse le mansioni di natura amministrativa e gestionale

| FIV<br>MANSIONE RIF. REGOLAMENTO TECNICO | |
|---|---|
| Addetti al campo di regata | Introduzione e artt. 32 e 33 del Regolamento di regata World Sailing |
| Addetti all'organizzazione logistica | Normativa per l'organizzazione dell'Attività Sportiva Nazionale (da pag. 44 a pag. 52) |
| Addetti alla sicurezza dei praticanti | Normativa per l'organizzazione dell'Attività Sportiva Nazionale (pag. 45, 46 e 47, B1 e B2) |
| Addetti alle procedure antidoping (non professionali) | Normativa per l'organizzazione dell'Attività Sportiva Nazionale (pag. 5) |
| **Speaker** | **Protocollo per l'Organizzazione di manifestazioni veliche** |

| FICK<br>MANSIONE RIF. REGOLAMENTO TECNICO | |
|---|---|
| Collaboratore logistico | |
| Docenti formatori sportivi - Classificatori atleti paralimpici Art. 2 Programma di attività - Paracanoa Tracciatori Art. 3.11 Codice di Gara - Canoa slalom Accompagnatore di percorso Art. 1.5 Codice di Gara - Paracanoa Speaker Art. 2.1 Codice di Gara 2 Acqua Piatta, art. 2.1. Codice di Gara 2 Maratona e vari articoli di Codici di Gara di altre discipline | Art. 12 Regolamento Formazione Tecnico Agonista e art. 12 Regolamento Formazione Paracanoa |
| Omologatori campi | Art. 8 Regolamento di Omologazione degli impianti sportivi |
| Addetti antidoping - | Chaperone Antidoping - WADA - Section 3 |
| Classificatori atleti paralimpici | Art. 2 Programma di attività - Paracanoa |
| Tracciatori | Art. 3.11 Codice di Gara - Canoa slalom |
| Accompagnatore di percorso | Art. 1.5 Codice di Gara - Paracanoa |
| **Speaker** | **Art. 2.1 Codice di Gara 2 Acqua Piatta, art. 2.1. Codice di Gara 2 Maratona e vari articoli di Codici di Gara di altre discipline** |

| FIC<br>MANSIONE RIF. REGOLAMENTO TECNICO | |
|---|---|
| Addetti all'organizzazione logistica | Codice di Gara- Norma di Applicazione n. 46 |
| Addetti all'organizzazione logistica | Codice di Gara- Norma di Applicazione n. 46 |
| Speaker | Codice di Gara- Norma di Applicazione n. 46 |
| Addetti al campo durante le gare e/o durante gli allenamenti | Codice di Gara- Norma di Applicazione n. 46 |
| Addetti alla raccolta dei risultati sportivi, alla programmazione gare, alla gestione gare/sistemi di progressione, graduatoria e classifiche | Codice di Gara - Norma di Applicazione n. 46 |
| Docenti formatori sportivi | Codice di Gara- Norma di Applicazione n. 46 |
| Omologatori campi e attrezzature sportive | Codice di Gara - Norma di Applicazione n. 46 |
| Addetti alla sicurezza dei praticanti | Codice di Gara - Norma di Applicazione n. 46 |
| **Accompagnatori e classificatori atleti paralimpici** | **Codice di Gara - Norma di Applicazione n. 46** |

# Lavoro sportivo: settore dilettantistico

Sono previste 3 diverse tipologie contrattuali per il lavoro sportivo nel settore dilettantistico.

Nel dettaglio:

- Lavoro subordinato
- Lavoro Autonomo
- Lavoro Autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409 c.p.c.

Il rapporto si presume di **collaborazione coordinata e continuativa** nei seguenti casi:

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le ventiquattro ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

# Lavoro sportivo:

## Determinazione Reddito Imponibile:
## Risposta istanza consulenza giuridica e circolare AdE n.7 del 7 agosto 2026

| SETTORE | TIPOLOGIA RAPPORTO | Soglia esenzione | Determinazione Reddito Imponibile |
|---|---|---|---|
| Dilettantistico | Lavoro Subordinato | Soglia esenzione irpef: 15.000 | Le ritenute si applicano sul reddito imponibile al netto dell'importo esente |
| Dilettantistico | Collaborazione Coordinata e continuativa | Soglia esenzione irpef: 15.000 | Le ritenute si applicano sul reddito imponibile al netto dell'importo esente |
| Dilettantistico | Lavoro Autonomo | Soglia esenzione irpef: 15.000 – Non applicabile ritenuta di acconto (20%) fino a tale soglia | |
| Dilettantistico | Lavoro Autonomo-Regime Forfettario | Soglia esenzione irpef fino a 15.000 | Il coefficiente di redditività si applica sull'importo al netto della soglia di esenzione |

STUDIO MANCINO

# Lavoro sportivo: Obbligo di autocertificazione

Al fine di determinare la base imponibile su cui applicare le ritenute di acconto il lavoratore sportivo dovrà rilasciare al sostituto di imposta al momento del pagamento del compenso l'autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno di imposta, antecedentemente al pagamento, non solo per prestazioni di lavoro sportivo, ma anche per rimborsi forfettari per attività di volontario e lavoro autonomo occasionale

# Applicazione ritenuta d’acconto su redditi di lavoro autonomo sportivo

La ritenuta di acconto (20%)va applicata solo sulla parte eccedente la soglia di esenzione (euro 15.000,00)

Necessaria l’autocerticazione circa i compensi percepiti antecedentemente

# Determinazione del reddito di lavoro autonomo sportivo

Esempio:

| | | |
|---|---|---|
| Compensi da Lavoro Sportivo Autonomo: | | euro 40.000 |
| Importo da indicare nel rigo RE1 | : | euro 25.000 |
| Costi sostenuti: | | euro 5.000 |
| Imponibile | | euro 20.000 |

# Determinazione del reddito di lavoro autonomo sportivo-Regime forfettario

Esempio:

Percentuale redditività: 78%

| | |
|---|---|
| Compensi da Lavoro Sportivo Autonomo: | euro 40.000 |
| Importo su cui applicare la percentuale di redditività: | euro 25.000 |
| Imponibile Forfettario: | euro 19,500 |

# Lavoro sportivo

## PENSIONATI QUOTA 100

## CORTE CASSAZIONE
## SENTENZA N. 26864 DEL 14/10/2026

STUDIO MANCINO

# Lavoro sportivo

La sentenza ha stabilito che i pensionati “quota 100” che hanno sottoscritto un contratto di lavoro sportivo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa non devono restituire l’importo della pensione percepita dalla data di sottoscrizione del contratto,  ma l’INPS può recuperare unicamente le somme percepite dal pensionato per redditi derivanti da contratti di lavoro sportivo.

Dal tenore della disposizione emerge inoltre che tale principio è applicabile anche nel caso di redditi superiori alla soglia di euro 5.000 prevista per i casi di lavoro autonomo occasionale.

# I Premi

# CHIARIMENTI ISTANZA CONSULENZA GIURIDICA

1. Applicazione della ritenuta d'acconto per lavoratori sportivi autonomi per importi fino ad euro 15.000;
2. Determinazione del reddito di lavoro autonomo sportivo;
3. Determinazione del reddito forfettario per i lavoratori autonomi rientranti nel regime di cui all'art. 1, comma 57, legge 190 del 2014;
4. Premi:
   - Trattamento dei premi previsti da contratti di lavoro sportivo.
   - Rilevanza reddituale in caso di premi erogati alle società sportive;
   - Trattamento dei premi erogati dalle Federazioni ad Atleti e Tecnici, facenti parte del settore professionistico, convocati nelle rappresentative nazionali delle Federazioni
5. Determinazione imponibile IRAP per compensi superiori ad euro 85.000

# Premi

- Trattamento dei premi previsti da contratti di lavoro sportivo.

Il premio rientra nel compenso in quanto quota aggiuntiva dello stesso.

Pertanto deve essere assoggettato a tassazione e contributi in base alle disposizioni previste dal D.Lgs. 36/21

# Premi

- Rilevanza reddituale in caso di premi erogati alle società sportive;

In caso di premi erogati alle asd/ssd affiliate per i risultati conseguiti dai propri atleti non si applicano le disposizioni dell'art. 36 quater, d.lgs 36/21, ma quelle generali dell'art. 30, DPR 600/73.

In tale caso si applicherà la ritenuta a titolo di imposta pari al 20%

# Premi

- Obbligo di certificazione

I premi erogati agli atleti e ai tecnici non sono soggetti a certificazione.

Andranno indicati complessivamente nel modello 770

# Volontari

# Prestazioni di lavoro prestate da volontari

Nello svolgimento delle proprie attività, possono avvalersi dell'attività lavorativa prestata da volontari:

- ASD E SSD – Riconosciuti dal Coni e/o dal CIP
- FSN – Riconosciuti dal Coni e/o dal CIP
- DSA– Riconosciuti dal Coni e/o dal CIP
- EPS– Riconosciuti dal Coni e/o dal CIP
- CONI
- CIP
- Sport e Salute Spa

# Prestazioni di lavoro prestate da volontari: Condizioni

Nell'ambito delle prestazioni di lavoro prestate da volontari, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- Obbligo per gli enti dilettantistici di assicurare i volontari per responsabilità civile verso terzi.
- Assoluta Gratuità prestazione
- Possono essere corrisposti:
  - Rimborsi spese analitici per viaggio trasporto, vitto e alloggio fuori dal comune di residenza
  - Rimborsi forfettari entro 400 euro anche per prestazioni nel comune di residenza
- Regolamento dell'Ente Affiliante (FSN, DSA, EPS)
- I Rimborsi non concorrono al reddito imponibile del percipiente
- I rimborsi forfettari concorrono alla determinazione della soglia di esenzione fiscale e previdenziale

# Prestazioni di lavoro prestate da volontari: Rimborsi forfettari

L’erogazione di rimborsi forfettari a volontari richiede:

- Prestazioni svolte in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.;
- Necessarie delibere di tali enti per individuare le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso forfettario
- **Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari** e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.

# Rimborsi forfettari: Incidenza ai fini reddituali e previdenziali

I rimborsi forfettari non concorrono alla determinazione del reddito imponibile a condizione che:

- Nel mese l'importo percepito non superi la somma di euro 400
- Tale importo, anche se nel limite di euro 400, concorre alla determinazione della soglia di esenzione fiscale e previdenziale in caso di percezione di altri compensi di lavoro sportivo

STUDIO MANCINO

# Volontari

I volontari non devono essere necessariamente soggetti tesserati.

Per i volontari che non percepiscono rimborsi forfettari e per i quali è necessaria la comunicazione attraverso l'apposita sezione del RASD, è opportuno istituire un registro dove annotare i dati di tali soggetti.

I volontari che non percepiscono rimborsi forfettari possono svolgere le proprie attività a favore degli enti sportivi dilettantistici anche al di fuori delle manifestazioni sportive autorizzate dalla Federazione di appartenenza.

# REGOLAMENTO FEDERALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLE ATTITA' FEDERALI

# Attività Volontariato

Rientrano nelle attività di volontariato tutte quelle espressamente indicate nell'art. 25 del D.Lgs. 36/21, quelle risultanti dal mansionario approvato dal Dipartimento dello Sport per la disciplina oggetto delle attività federali, nonché quelle relative a:

- Personale che garantisce il trasporto di persone o cose in occasione di un evento sportivo o manifestazione;
- Personale deputato all'accoglienza durante gli eventi sportivi o manifestazioni organizzate dall'Affiliato;
- Personale deputato a garantire la sicurezza dei luoghi nonché la manutenzione e custodia delle attrezzature e degli impianti dove è svolto l'evento sportivo o manifestazione;
- Personale addetto al supporto degli Atleti in acqua e a terra in occasione dell'evento sportivo o manifestazione;
- Personale utilizzato nelle attività connesse alla promozione delle attività in occasione di eventi sportivi organizzati dall'Affiliato.

# MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI FEDERALI

- eventi di natura agonistica, promozionale e amatoriale regolarmente approvati dalla Federazione e inseriti nel calendario delle manifestazioni.
- eventi riconosciuti e approvati dalla Federazione quali attività promozionali disciplinati dalle normative di riferimento e/o inserite in calendario.

# Spese Ammissibili

- Vitto;
- Alloggio;
- Viaggio:

# Condizioni

- Limite massimo complessivo per ciascun soggetto: euro 400 mensili

- L’importo concorre a determinare il limite di esenzione fiscale (15,000) e previdenziale (5,000)

- Obbligo assicurazione responsabilità civile verso terzi
- In caso di superamento del limite anche il rimborso forfettario andrà assoggettao a ritenuta dal sostituto di imposta, fermo restando che non concorrerà alla determinazione della base imponibile del volontario

# Esempio

- Rimborso forfettario gennaio: euro 350
- Rimborso forfettario marzo: euro 300
- Rimborso forfettario 31 maggio: euro 300
- Compensi percepiti per lavoro sportivo al 31 maggio: 14.800

- Totale Importi:
  - Rimborsi forfettari – euro 950
  - Compensi lavoro sportivo – euro 14.800
  - Totale - euro 15.750
  - Importo eccedente ai fini fiscali : - euro 750
  - Ritenuta da applicare - euro 172,5
  - Rimborso forfettario 31 maggio da corrispondere : 300-172,50= 127,50

# COMUNICAZIONE

I nominativi dei volontari a cui è stato corrisposto il rimborso forfettario, devono essere comunicati attraverso il Registro delle attività Sportive Dilettantistiche (RASD) utilizzando l'apposita sezione.

La comunicazione dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre in cui è stata svolta la prestazione.

# Premi corrisposti a tesserati e tecnici in occasione di manifestazioni sportive

- **Ritenuta a titolo di imposta: 20%**
- **Nessuna C.U.**
- **Versamento F24 cod. 1047**
- **Presentazione Mod. 770**

STUDIO MANCINO

# Premi corrisposti a tesserati e tecnici con contratto di lavoro sportivo

In caso di contratti di lavoro sportivo (autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa) che prevedano premi per il raggiungimento di risultati sportivi le somme erogate saranno sottoposte a tassazione ordinaria non rientrando nelle disposizioni dell'art. _D.lgs 36/21 in quanto connessi alla prestazione di lavoro.

STUDIO MANCINO

# IRAP

Alcune novità sono state introdotte anche in relazione all'applicazione dell'IRAP.

Nel dettaglio, è stata prevista l'esclusione dalla base imponibile IRAP dei compensi per i collaboratori coordinati e continuativi inferiori ad euro 85.000 annui.

Tale agevolazione è stata confermata anche per i collaboratori amministrativo gestionali dall'AdE nella circolare n. 7 del 7 agosto 2026

# IMU E TARI

# IMU

il Decreto 84/25 Art. 6-bis (Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per lo svolgimento di attività sportive) ha stabilito quanto segue:

*1. Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, i comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo regolamento n. 200 del 2012. I corrispettivi medi di cui al primo periodo del presente comma sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun comune nel proprio sito internet istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all'interno del singolo comune, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale.*

*2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rileva la sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro.*

# TARI

**Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche hanno diritto all'esenzione dalla TARI esclusivamente sulle aree destinate allo svolgimento delle attività sportive**
**A tal fine è necessario presentare apposita richiesta la comune allegando la planimetria della struttura occupata con il dettaglio delle singole aree.**
**Aree esenti (non tassabili):** Le superfici destinate in modo esclusivo alla pratica sportiva (palestre, piscine, campi da gioco all'aperto o al coperto, piste e aree tecniche) in quanto si presume che non producano rifiuti urbani (**Risoluzione Ministeriale n. 5/3398 del 24 gennaio 1994.**)

**Aree tassabili:** I locali che si presume producano rifiuti normali:

- Spogliatoi e bagni
- Uffici e segreterie
- Bar, punti ristoro e sale d'attesa
- Magazzini commerciali

**Come richiedere l'esenzione o la riduzione**
**Presentare istanza al Comune:** È necessario inviare una richiesta formale all'Ufficio Tributi del proprio Comune. [1, 2]
**Allegare la planimetria:** La domanda deve includere la planimetria dettagliata dei locali, specificando esattamente i metri quadrati adibiti alla sola attività sportiva e quelli adibiti ad altri usi. [1]

STUDIO MANCINO

# TARI

**Per richiedere l’esenzione totale o la determinazione delle aeree per le quali è dovuta l’imposta è necessario:**

**Presentare istanza all’ufficio tributi del comune allegando** la planimetria dettagliata dei locali, specificando esattamente i metri quadrati adibiti alla sola attività sportiva e quelli adibiti ad altri usi.

STUDIO MANCINO

# IVA

# Novità in materia di IVA

## L. 234/2021, art.1, comma 683

- ✓ **Abrogazione art. 4, comma 4. DPR 633/72 (regime di esclusione )**
- ✓ **Introduzione regime di esenzione ai sensi dell'art. 10. DPR 633/72**

# Rinvio 1 gennaio 2036 disposizioni art. 5, comma 15-quater, D.L. 146/2021, convertito L. 215 del 17 dicembre 2021

| Regime di esenzione art. 10 Dpr 633/72 |
| --- |
| L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA: |
| Le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; |
| |

# Rinvio al 1 gennaio 2036

# (Schema decreto approvato dal C.M. 149 del 20.11.2025)

# Norme Vigenti al 1 gennaio 2026:

- ✓Art. 4, comma 4, dpr 633/72 – Regime di esclusione
- ✓Regime di esenzione – D.L. 22/6/2023 n. 75
- ✓D.L. 9 agosto 2024 n. 113

# Art. 4, co. 4, DPR 633/72

Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, **ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.**

# D.L. 22 giugno 2023 n.75
# Entrata in vigore 17 agosto 2023

**Art. 36-bis**

***Regime dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica.***

***1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.***

***2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633))***

| Regime di esenzione da IVA art. 10 DPR 633/72 | | | Trattamento ai fini II.DD | |
|---|---|---|---|---|
| Soggetti che erogano la prestazione | Prestazioni | Destinatari | Soci e Soggetti tesserati | Soggetti non Tesserati |
| Enti senza scopo di lucro:<br>• SSD<br>• ASD<br>• Altri Enti sportivi previsti dall'art. 6 D.Lgs. 36/21: Enti Terzo Settore | Prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi | Persone che esercitano lo sport e l'educazione fisica | Proventi decommercializzati: Art. 148 TUIR | Proventi commerciali Possibile applicare le agevolazioni della L.398/91 |

# D.L. 9 agosto 2024 n.113
# Entrata in vigore 19 dicembre 2024

# Art. 3

**Regime di esclusione da IVA art. 4, comma 4, DPR 633/72**

*Fino alla data di applicazione* delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, *possono essere applicate* le disposizioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, *nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021*, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle **società sportive dilettantistiche**.

Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

# Riepilogo

| Prestazioni di servizi sportivi resi in conformità con le finalità istituzionali da asd e ssd | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Destinatari | Esclusione art. 4, comma4, DPR 633/72 | Esenzione | Imposte Dirette | Legge 398/91 |
| • Altre asd/ssd facenti parte del medesimo organismo nazionale | si | si | no | |
| Soci e Tesserati (anche per altre asd/ssd affiliate al medesimo organismo) | si | si | no | |
| Soggetti non soci e non tesserati | no | si | si | Proventi commerciali Possibile applicare le agevolazioni della L.398/91 |

| Regime semplificazione art. 36 bis Dpr 633/72 | | |
|---|---|---|
| Adempimenti | Agevolazioni | Operazioni Attive IVA |
| Opzione in D.IVA<br>Tenuta Contabilità separata | Per le prestazioni esenti art. 10 dpr 633/72:<br>• Nessuno obbligo di fatturazione<br>• Esenzione adempimenti:<br>  • Liquidazione Periodica<br>  • D.IVA<br>  • Fatturazione elettronica<br>• Obbligo di emettere unicamente ricevute non fiscali | In caso di attività commerciali soggette ad IVA necessario:<br>• Emissione fattura<br>• Liquidazione periodica<br>• D.IVA annuale<br><br>In caso di adozione del regime legge 398/91 la liquidazione dell'IVA avverrà in modo forfettario |

# Società Sportive Dilettantistiche

# Società sportive dilettantistiche: Clausole statutarie

## Circolare AdE n.7 del 7 agosto 2026

Al fine di usufruire della decommercializzazione dei proventi specifici prevista dall'art. 148, comma 3, del TUIR lo statuto non deve prevedere alcuna possibilità di distribuzione utili, come previsto dall'art. 8 del D.Lgs 36/21.

a) *destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali predite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice Istat per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili o gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.*

b) rimborsare al socio il capitale effettivamente versato e rivalutato o aumentato nei limiti sopra indicati.

# Società sportive dilettantistiche: Clausole statutarie

## Circolare AdE n.7 del 7 agosto 2026

La previsione di tali clausole consentono di mantenere la qualifica civilistica di ssd, ma comportano la decadenza dai benefici previsti dall'art. 148 Tuir e art. 4, DPR 633/72

Conseguenza:

a) la SSD dovrà considerare commerciali ai fini IRES tutti i corrispettivi;

b) ai fini IVA decadrà dal regime di esclusione (art. 4, DPR 633/72), ma potrà, nei casi previsti, usufruire del regime di esenzione introdotto dall'art. 36 bis del D.l. 75/2023

# Personalità Giuridica

# IL REGISTRO NEL NUOVO T.U. SPORT – RICONOSCIMENTO PERSONALITA GIURIDICA

- **Prevista deroga al DPR 361 del 10.02.2002**
- **Restano in vigore le competenze delle provincie di Trento e Bolzano**
- **Iscrizione al Registro attraverso notaio che verifica le condizioni previste dalla legge**
- **Atto costituivo notarile**

# Modifiche introdotte all'art. 14 D.Lgs. 39/21

**ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE: Riconoscimento personalità giuridica**

1. Atto Redatto dal Notaio
2. Il Notaio verifica che lo statuto sia conforme alle disposizioni del D.Lgs 36/21
3. Patrimonio minimo euro 10.000
4. Trasmissione alla FSN, DSA o EPS ai fini del riconoscimento sportivo
5. Deposito entro 20 giorni dalla comunicazione all'Organismo Affiliante nel Registro delle Società Sportive Dilettantistiche
6. In caso di società già iscritta nel Registro il notaio richiede direttamente l'inserimento nel registro della associazione tra quelle dotate di personalità giuridica
7. In caso di patrimonio costituito da beni e non da somme in denaro necessaria relazione giurata
8. Qualora il patrimonio sia ridotto a seguito di perdite di oltre un terzo l'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea per la ricostituzione del patrimonio minimo (euro 10,000) oppure deliberare la trasformazione, la prosecuzione delle attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente sportivo

# Grazie per la vostra attenzione


## Dott. Andrea Mancino

STUDIO MANCINO

Via Amerigo Vespucci 9 80142 Napoli
E-mail: Segreteria@studiomancino.net
Tel. 081 201860